

Comune di Meana di Susa

Provincia di Torino

Piazza Europa, 1 – 10050 MEANA DI SUSa (TO)

Telefono (0122-39.161) - Fax (0122-395.33)

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

N. 04/2013 DEL 28/02/2013

PER PULIZIA ALVEO RIO SCAGLIONE

(TRATTO COMPRESO TRA LINEA FERROVIARIA E CONFINE CON SUSa)

IL SINDACO

VISTA la richiesta prot. n. 1308 del 08.02.2013 da parte della Comunità Montana Valle Susa e Sangone di emissione ordinanza sindacale per taglio della vegetazione da parte dei frontisti lungo l'alveo del rio Scaglione (tratto compreso tra linea ferroviaria e confine con Susa);

CONSIDERATO che la vegetazione arborea presente nell'alveo e lungo le sponde del tratto di rio in questione è tale da ostacolare il regolare deflusso delle piene ricorrenti, con serio pericolo, in caso di straripamenti, per la sicurezza, l'incolumità pubblica, nonché la salvaguardia e tutela del territorio;

DATO ATTO che la Comunità Montana Valle Susa e Sangone ha approvato un progetto facente parte del Piano Pluriennale di Manutenzione Ordinaria per il taglio della vegetazione lungo gli alvei, e che tali lavori, in caso di inerzia da parte dei frontisti, verranno affidati ad agricoltori.

ATTESO CHE lungo il tratto del suddetto Rio è necessario procedere al taglio delle piante in oggetto nonchè provvedere alla pulizia da arbusti e altri materiali;

PRESO ATTO CHE i proprietari frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere devono provvedere, ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25 Luglio 1904, alla esecuzione delle opere di tutela del territorio, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria quali:

- taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua;
- rimozione di ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;

RICHIAMATO l'art. 96 comma "f" del Regio Decreto n. 523 del 25 Luglio 1904, relativo alle indicazioni delle distanze da tenere al piè dell'argine;

VISTO l'art. 41 del D.Lgs. 152 del 11.05.1999 inerente la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici;

VISTO l'art. 54 comma 2 del D. Lvo. 18 Agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATA la circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n.8/EDE in data 15/05/1996 concernente la chiarificazione in ordine alle tipologie di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 82 del DPR n.616/77 in quanto tali da non comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi;

RITENUTO opportuno intervenire nei confronti dei proprietari frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, obbligandoli, ai sensi di legge, ad adottare tutti gli interventi necessari per agevolare il deflusso delle acque;

ORDINA

A tutti i proprietari frontisti del rio Scaglione (tratto compreso tra linea ferroviaria e confine con Susa) di provvedere immediatamente, e comunque entro e non oltre il **15.03.2013**, alla rimozione di ogni impedimento mobile e ostacolo fisso, entro una fascia di quattro metri, da misurarsi a piè dell'argine, come previsto dal Regio Decreto n. 523 del 1904 e precisamente di provvedere a:

- taglio e sgombero dalle sponde e dagli alvei di tutte le piante morte o deperienti, piante con radici scalzate, piante poste sulle sponde ed inclinate verso l'alveo, anche se esterne alla fascia immediatamente spondale, nel caso in cui la loro caduta possa interessare l'alveo, piante ed arbusti radicate all'interno dell'alveo, ad esempio su isolotti alluvionali e della vegetazione arborea, causa di ostacolo al normale deflusso delle acque in caso di piena;

- rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;
- effettuare il taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua;
- eliminare il materiale legnoso o di altro genere sistemato su versante in frana o comunque tale da poter scivolare verso l'alveo ed ostruire lo stesso;
- il taglio e lo sgombero delle sponde dovrà essere effettuato per un tratto di 4 metri per ogni sponda interessata e per alberi aventi un tronco del diametro superiore di 10 cm.;
- Sono soggette al taglio anche le piante che vegetano in alveo;
- È fatto rigoroso divieto dello sradicamento degli alberi e degli arbusti;
- Il legname di risulta dovrà essere esboscato oppure dovrà essere depezzato ed accatastato in luogo di sicurezza.

AVVERTE

Che in caso di mancato adempimento, le operazioni di cui sopra verranno effettuate da ditta autorizzata dalla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone.

DISPONE

Che la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone provveda, attraverso l'affidamento ad agricoltori e con i mezzi che si renderanno opportuni, alle necessarie opere di consolidamento, taglio piante e pulizia alveo, intervenendo anche nelle proprietà private ove tale intervento non venga eseguito dai proprietari stessi obbligati dal presente atto.

Il controllo e la verifica della presente ordinanza è affidata al Corpo Forestale dello Stato, al Consorzio Forestale Alta Valle Susa ed alla Polizia Locale del Comune di Meana di Susa.

Che la presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Meana di Susa ed affissione nelle bacheche comunali e nei luoghi interessati dai cantieri;

Che tale provvedimento venga trasmesso a:

- Sig. Prefetto di Torino;
- Corpo Forestale dello Stato, stazione di Bussoleno (TO);
- Consorzio Forestale Alta Valle di Susa;
- Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone.

AVVISA

- A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7.08.1990 n° 241 che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso in via gerarchica, entro 30 gg. dalla notificazione, al Prefetto di Torino oppure, entro 60 gg. dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.
- A norma dell'art. 8 della legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Massimiliano BOLLEY, Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune di Meana di Susa.

Meana di Susa, 28 Febbraio 2013.

IL SINDACO
(Geom. Adele COTTERCHIO)